# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

**(N. 2364)**


# DISEGNO DI LEGGE


**d'iniziativa dei senatori DE MATTEIS, BRANCA, LANFRÈ, TREU, GERMANÒ, GERMANO e BRUGGER**



**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1975**


## Istituzione dei ruoli d'onore dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed estensione agli stessi della legge 5 marzo 1973, n. 29

ONOREVOLI SENATORI. — La 1ª Commissione permanente del Senato ha di recente approvato, in via definitiva, il disegno di legge n. 2232, concernente l'estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia ed ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.

La citata legge 5 marzo 1973, n. 29, ha previsto la nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina e a maresciallo di prima classe della Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra le cui lesioni o infermità sono ascritte alle lettere *a*) ed *a-bis*), nn. 1 e 3 della Tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Per effetto di detta legge, i sottufficiali, con grado inferiore a maresciallo maggiore o corrispondente, i militari e graduati di truppa delle tre Forze armate, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità, possono conseguire, a domanda, la nomina a maresciallo maggiore o gradi corrispondenti e, con tale grado, essere iscritti nel ruolo d'onore della Forza armata di appartenenza.

Tale normativa, con il provvedimento di recente approvato dal Parlamento, è stata estesa ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i quali, pur trovandosi nelle identiche condizioni di pari grado delle Forze armate, erano stati esclusi dal predetto beneficio.

La 1ª Commissione del Senato, pur avendo espresso apprezzamento e consenso per le suddette norme perequative, non ha potuto peraltro non rilevare con rammarico l'esclusione, dalle categorie considerate, del personale appartenenti al Corpo forestale dello Stato, nonchè di quello appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per vero, almeno per quel che concerne il personale del Corpo forestale, tale questione fu affrontata con apposito emendamento del deputato Mignani dinanzi alla Camera dei deputati, ma fu poi ritirato su invito del relatore, il quale ebbe ad osservare come per il Corpo forestale dello Stato non esistesse al presente un ruolo d'onore.

La 1ª Commissione del Senato, al fine di non ritardare la definitiva approvazione del disegno di legge n. 2232, introducendo emendamenti nel senso auspicato, che avrebbero determinato il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, ha ritenuto doversi provvedere successivamente alla eliminazione della lamentata esclusione con un disegno di legge apposito, da sottoporre al più presto al vaglio del Parlamento.

Ai proponenti è sembrato altresì opportuno includere, accanto al personale del Corpo forestale dello Stato, anche quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, onde evitare la esclusione, dal previsto beneficio morale, di un personale del pari altamente benemerito.

Per i su esposti motivi, i proponenti si onorano di chiedere la sollecita approvazione del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituiti il ruolo d'onore dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed il ruolo d'onore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

In ciascun ruolo d'onore è iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, il personale di cui al precedente articolo, che sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio per:

*a*) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla Tabella *A*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) mutilazioni o invalidità, riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Art. 3.

Con la stessa decorrenza e con le stesse modalità valide per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese anche ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.